

....., lì .../01/2022

Al Presidente della Repubblica

Via PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Via PEC: presidente@pec.governo.it

Alla Camera dei Deputati

Via PEC: camera_protcentrale@certcamera.it
roberto.fico@certcamera.it

Al Senato della Repubblica

Via PEC: amministrazione@pec.senato.it
elisabetta.casellati@pec.senato.it

Al Ministero della Salute

Via PEC: dgprev@postacert.sanita.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Alla CGIL – Confederazione Italiana Generale del Lavoro

Via PEC: organizzazione@pec.cgil.it

Alla CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Via PEC: cisl@pec.cisl.it

Alla UIL – Unione Italiana del Lavoro

Via PEC: segreteriagenerale@pecert.uil.it

Alla Presidenza della Regione

Via PEC:

Oggetto: Illegittimità cd “certificazioni verdi covid19” in tutte le forme attualmente previste –
Illegittimità obbligo cd “vaccino covid19” - Lettera formale di diffida e messa in mora –
Richiesta risarcimento danni

Il sottoscritto (c.f.), significa quanto segue.

PREMESSO CHE

- A seguito di un rapido e confusionario susseguirsi di norme (da ultimo D.L. 229/2021), in Italia, vige attualmente una situazione per cui: i lavoratori del settore sanitario, scolastico e del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico e polizia locale possono accedere al proprio posto di lavoro solo previa cd. “vaccinazione Covid-19”; i restanti lavoratori del settore pubblico e privato possono accedere al proprio posto di lavoro solo previo possesso della cd. “certificazione verde Covid-19” ottenuta a seguito di avvenuta vaccinazione o guarigione o effettuazione di test antigenico naso-faringeo; è possibile accedere ai mezzi di trasporto, agli alberghi, ai servizi di ristorazione anche all’aperto, alle piscine, ai centri benessere e ai centri culturali, sociali e ricreativi (anche per attività all’aperto) solo previo possesso della cd “certificazione verde covid-19 rafforzata”.
- La situazione su descritta è prevista fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica - attualmente fissata al 31 marzo 2022 - ma soggetta a continui slittamenti in avanti e variazioni;
- Tali misure impongono una segregazione “di fatto” di tutti coloro che legittimamente hanno scelto di non vaccinarsi, atteso che impediscono l’esercizio del diritto al lavoro, la vita sociale e la libera estrinsecazione della personalità di ciascun individuo.
Emerge, tra l’altro, un concreto rischio di impedimento all’esercizio di professioni aventi una funzione sociale costituzionalmente riconosciuta: si pensi alle professioni sanitarie e a quelle forensi, con ripercussioni in grado di danneggiare non solo il professionista stesso, ma tutta la collettività.
- E’ già stata annunciata la convocazione di un Consiglio dei Ministri per il giorno 5 gennaio p.v. per l’adozione di ulteriori misure ancora più restrittive.
- Tutte le predette misure si palesano illegittime, poiché adottate in violazione dei principi costituzionali (tra cui, gli artt. 3, 4 e 32), del diritto interno, della normativa sovranazionale, *in primis* la Carta dei diritti fondamentali dell’UE agli artt. 3 (Diritti all’integrità della persona) e 4 (Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti), il Reg. UE n. 953/2021.
- Quanto fin qui dedotto, legittima di per sé la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali presenti e futuri per come si dirà meglio infra.

1. SULL’ILLEGITTIMITÀ DELL’INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO, SANITARIO E DEL COMPARTO SICUREZZA – SULLA ILLEGITTIMITÀ’ DI EVENTUALI ULTERIORI ESTENSIONI DELL’OBBLIGO AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI - SULL’ESISTENZA DI MISURE ALTERNATIVE E PROPORZIONALI.

- In primo luogo si evidenzia la illegittimità dell’obbligo della cd. “Vaccinazione Covid19” per il personale scolastico, sanitario e del comparto sicurezza e la illegittimità di eventuali estensioni del citato obbligo ad altre categorie di lavoratori.

Un trattamento sanitario obbligatorio è e deve essere una misura “eccezionale” non solo perché nel nostro ordinamento costituzionale la libertà è la regola, ma anche perché la stessa fraseologia del secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione contempla ed esprime l’eccezionalità dell’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio **e tutela in primo luogo la dignità dell’essere umano come singolo individuo.**

In sostanza, il “pericolo per la salute collettiva” che, in linea di principio, potrebbe giustificare il ricorso da parte del legislatore a un trattamento sanitario obbligatorio e, dunque, comportare un sacrificio alla autodeterminazione del singolo, **non deve essere evitabile con misure alternative all’imposizione del trattamento e deve avvenire nel rispetto della persona umana e senza arrecare danni al singolo individuo.**

- Al contrario, il farmaco che attualmente viene definito “vaccino covid-19”: espone il soggetto a un rischio ignoto per la salute sia nel breve periodo (come reso evidente dai numerosi effetti avversi quotidianamente segnalati alle autorità competenti), sia nel lungo periodo; non sono stati condotti studi di genotossicità o sul potenziale cancerogeno (come per esempio ricorda la scheda Product Information dell’EMA relativa al vaccino Pfizer); la sicurezza e l’efficacia del vaccino non sono state confermate da dati clinici completi (lo saranno, eventualmente, solo a distanza di tempo – ad esempio nel 2023 per il vaccino Pfizer – sulla base delle relative indicazioni dell’EMA); il farmaco non comporta immunizzazione dal virus covid-19, atteso che i soggetti vaccinati si ammalano e contagiano, oltre a subire anche le conseguenze più gravi della malattia fino al decesso (si veda in proposito documentazione relativa ad accesso agli atti presso alcune Aziende Sanitarie del territorio nazionale).

Il farmaco in questione deve pertanto ritenersi rientrante nell’ambito della sperimentazione medica e sottoposto ad autorizzazione condizionata.

Dunque, nessuno può essere obbligato a sottoporsi a tale trattamento sanitario né direttamente, né indirettamente. Lo impone la clausola del rispetto della persona umana di cui al secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione, ma lo impongono anche tutti i documenti che, dal Codice di Norimberga in poi, hanno disciplinato la sperimentazione medica sugli esseri umani.

L’obbligo alla vaccinazione, inoltre, non può essere posto in essere neppure “indirettamente” per come espressamente sancito dal Regolamento UE n. 953/2021 secondo cui “ ... è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o **hanno scelto di non essere vaccinate ...**”.

- **Per citare alcuni dati clinici:** da un recentissimo contributo del Consigliere di Corte di Cassazione Daniele Cenci (<https://penaledp.it/la-compatibilita-costituzionale-dellobligo-di-vaccinazione-per-determinate-categorie-di-lavoratori/>) – che ha preso le mosse dal più recente “Rapporto A.I.F.A. sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19” relativo al periodo di nove mesi ricompreso tra il 27 dicembre 2020 ed il 26 settembre 2021 (pp. 11 e 13) - si evince che **in Italia su 608 decessi segnalati come legati al vaccino, 16 decessi in 9 mesi sono risultati “correlabili” in senso tecnico alla vaccinazione.**

Ciò rende evidente la sussistenza di un rischio ed un danno concreto per il singolo individuo che rende, dunque, impraticabile la strada dell’obbligo vaccinale

Ancora, sul sito **VigiAccess** - lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per fornire l'accesso pubblico alle informazioni in VigiBase (il database globale dell'OMS sui potenziali effetti collaterali dei medicinali segnalati) - è possibile verificare il numero esorbitante di effetti avversi segnalati al cd vaccino Covid-19 rispetto a qualsiasi altro farmaco e vaccino contenuto nel data base.

- Per quanto riguarda gli aspetti giuridici: La Corte costituzionale nella fondamentale **sentenza 307/1990**, ha affermato (sub n. 2 del “considerato in diritto”), con riferimento alla vaccinazione antipoliomelitica per i bambini entro il primo anno di vita, quanto segue «[...] l'art. 32 della Costituzione [...] nel primo comma definisce la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"; nel secondo comma, sottopone i detti trattamenti a riserva di legge e fa salvi, anche rispetto alla legge, i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

*Da ciò si desume che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione ... Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato ... Con riferimento, invece, all'ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, **ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri.***

Si tratta di concetto chiaro che è stato peraltro ribadito, più volte, dalla Consulta.

Tra le altre nella **sentenza n. 258/1994**, con riferimento al tema delle vaccinazioni obbligatorie antiepatite virale B, antipolio, antidifterica ed antitetanica, si legge (al punto n. 4 del “considerato in diritto”) che «*la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione:*

- a) "se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri...;*
- b) se vi sia "la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato ... ;*
- c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992). E ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria ... ».*

Icastico un passaggio che si rinviene nella motivazione della **sentenza 118/1996** della Consulta (punto n. 5 del “considerato in diritto”), ove si legge che «**nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri**».

Più recentemente tutti questi concetti sono stati ribaditi dalla Corte Costituzionale con la **sentenza n. 5/2018**.

Secondo le reiterate affermazioni del Giudice delle leggi, dunque, è da ritenersi possibile l'imposizione di un trattamento sanitario solo se lo stesso NON incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato.

Ebbene, anche ove si volesse prescindere totalmente dalla quantità e dalla qualità delle reazioni avverse ai cd. vaccini Covid19 segnalate e raccolte dall'A.I.F.A., in ogni caso il numero, in sé, degli eventi irreversibili – ben 16 decessi in 272 giorni, cioè 1 ogni 17 giorni, quasi 2 al mese in Italia – è di per se stesso intollerabile e di rilevante intensità.

Ancora, con **Ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale del Lavoro di Padova** ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea domanda di pronuncia pregiudiziale in tema di obbligo di vaccinazione del personale sanitario, ponendo il dubbio della compatibilità della norma italiana con il diritto comunitario in ordine a tre aspetti: (i) se una norma possa imporre l'obbligo vaccinale in pendenza di una autorizzazione dagli effetti condizionati (e, in tal caso, se debba comunque essere rispettato il principio del contraddittorio di cui all'art. 41 della Carta di Nizza); (ii) se la norma italiana possa legittimamente introdurre la misura della sospensione senza stipendio; (iii) se il procedimento volto a verificare la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse possa svolgersi anche in assenza di contraddittorio con il lavoratore (come avviene nel caso italiano).

Il Giudice ha correttamente evidenziato come le nuove possibilità di cura della malattia Covid-19 inducano a ritenere non più valida l'autorizzazione concessa in via provvisoria e condizionata, laddove tale autorizzazione era giustificata proprio dall'assenza di cure alternative.

A tal proposito, come noto, a novembre 2021 la Commissione europea, su parere dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), ha autorizzato l'associazione di anticorpi monoclonali casirivimab-imdevimab denominata *Ronapreve* (dell'azienda farmaceutica Regeneron/Roche) e l'anticorpo monoclonale regdanvimab denominato *Regkirona* (dell'azienda farmaceutica Celltrion Healthcare Hungary Kft) **per il trattamento e la prevenzione (*Ronapreve*) e per il trattamento (*Regkirona*) di COVID-19.**

Si ricorda che il Governo italiano aveva già approvato l'utilizzo di medicinali a base di anticorpi monoclonali (Decreto del Ministro della Salute del 6 febbraio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2021 e Decreto del Ministro della Salute del 12 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 29 luglio 2021).

Non solo.

Pochi giorni fa l'AIFA ha reso noto di aver autorizzato l'uso di **due antivirali** per il trattamento del Covid-19. L'autorizzazione riguarda il *molnupiravir* (pillola della Merck) e il *remdesivir* (prodotto dalla Gilead Sciences) per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave.

- Si evidenzia, inoltre, che il fatto di non aver introdotto un obbligo generalizzato di vaccinazione nella fase in cui, secondo le dichiarazioni governative, la pandemia era agli estremi livelli di gravità, **certamente renderebbe illogica, illegittima, immotivata ed infondata l'introduzione di qualsiasi ulteriore obbligo nella fase attuale:** quando cioè la maggior parte della popolazione è stata vaccinata e, per stessa ammissione delle autorità statali, la situazione è in fase di miglioramento.

- Tutto quanto dedotto rende evidente la illegittimità di qualsivoglia obbligo alla vaccinazione, sia diretto che indiretto.

2. SUL RISARCIMENTO/INDENNIZZO DEI DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI CAGIONATI: DALLA CD “VACCINAZIONE COVID-19”; DALLA INTRODUZIONE DELLE CD. “CERTIFICAZIONI VERDI” – DALLA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO TRA CUI IL DIRITTO AL LAVORO E ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE; DAL SUSSEGUIRSI INCESSANTE DI NORME E DAL VENIR MENO DI QUALSIASI CERTEZZA DEL DIRITTO.

- Come già detto in precedenza, allo stato attuale in Italia, vige una situazione per cui la cd. “vaccinazione covid19” è obbligatoria in diritto per alcune categorie di lavoratori e obbligatoria in fatto per tutti gli altri cittadini attraverso misure che privano delle libertà fondamentali coloro che legittimamente decidono di non sottoporsi alla inoculazione del suddetto farmaco.
- Deve innanzitutto osservarsi che per coloro che subiscono pregiudizi da una vaccinazione obbligatoria o comunque indirettamente obbligata per l’altrimenti mancato riconoscimento di altri diritti e/o libertà (nel caso di specie si pensi alla introduzione delle cd certificazioni verdi), sussiste il diritto ad indennizzo e/o risarcimento.

Secondo l’art. 1, comma 1, L. del 25 febbraio 1992, n. 210 “*chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato ...*”.

Sul punto in base ai recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 7354 del 2 dicembre 2020, depositata il 16 marzo 2021 - Corte costituzionale n. 118 del 26/05/2020, depositata il 23/06/2020) la vaccinazione, pur non imposta come obbligo giuridico, se fortemente incentivata anche tramite strumenti indiretti e campagne di vaccinazione (si veda nel caso di specie l’introduzione della cd. “certificazione verde” e l’incessante campagna a favore della cd. vaccinazione covid19), senza lasciare spazio alla discrezionalità del singolo, non può differenziarsi dalla vaccinazione imposta per legge e, pertanto, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della l. n. 210/1992, anche i danni derivati dalla vaccinazione non obbligatoria devono essere indennizzati e risarciti.

In particolare, la Corte Costituzionale con sentenza n. 118/2020 afferma che “*in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie ...*”. Pertanto, la Corte ha riconosciuto che, in virtù degli artt. 2, 3 e 32 Cost., gli effetti dannosi che dovessero derivare dalle suddette vaccinazioni (anche se non obbligatorie, ma fortemente raccomandate) debbano essere adeguatamente indennizzate dallo Stato.

- Ancora, stiamo attualmente assistendo ad una proliferazione incontrollata di norme, finalizzate di fatto ad impedire ai soggetti non vaccinati di esercitare il loro diritto al lavoro e, dunque, ad una esistenza libera e dignitosa, oltre che ad impedire lo svolgimento della vita sociale.

Ciò pone una serie di problemi.

Illegittimità: per violazione del Reg. UE n. 953/2021 che – come già visto – vieta qualsiasi discriminazione nei confronti di coloro che abbiano liberamente scelto di non sottoporsi alla cd. vaccinazione covid-19; violazione dell’art. 4 Cost. e del diritto al lavoro “*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto*”; violazione degli artt. 33 e 34 Cost. e del diritto allo studio; e così via discorrendo.

Illogicità: atteso che secondo innumerevole documentazione scientifica (basti vedere gli stessi rapporti ISS) e secondo gli odierni orientamenti governativi, i soggetti sottoposti alla vaccinazione Covid-19, sono anch’essi veicolo di contagio e possono pertanto trasmettere la malattia, oltre a poter subire le conseguenze gravi della stessa.

Violazione del principio di legalità: la proliferazione di norme a cui stiamo assistendo **priva – di fatto – i cittadini della possibilità di organizzare in modo certo la propria esistenza con ogni ripercussione in termini di danni patrimoniali e non patrimoniali.**

Per richiamare un recente orientamento dottrinale “*Se lo Stato, invece di dare disciplina normativa ad un fenomeno, interviene grazie all’emergenza, sul quel fenomeno ogni 15 giorni o ogni mese, quel fenomeno non risponde più ad un principio di legalità, poiché il principio di legalità consiste nel fatto che lo Stato dà la legge e i cittadini confidano su quella legge e sulla sua stabilità. Viene cioè meno quella che si chiama certezza del diritto, che è la condizione perché i cittadini possano organizzare la propria vita in modo certo. Se lo Stato, viceversa, altera la normativa in ogni momento, e soprattutto dà l’idea, o addirittura afferma, che quel fenomeno può esser oggetto sempre di nuovi interventi e/o modificazioni, a quel punto quel fenomeno non può più dirsi regolato dalla legge, perché di fatto è invece rimesso alla libertà del potere pubblico, che si attribuisce il diritto di cambiare le regole in ogni momento*”.

A tal proposito, basti pensare ai danni morali ed esistenziali subiti da quanti ancora a tutt’oggi non sanno se – da qui a pochi giorni - interverrà una nuova normativa finalizzata ad escluderli dal mondo lavorativo, con il conseguente venir meno del diritto ad una retribuzione in grado di assicurare (per sé e per la propria famiglia) una esistenza libera e dignitosa; o al patema d’animo che investe quanti – ad oggi – non sanno se tra qualche mese potranno celebrare o meno una qualsiasi ricorrenza legata a cerimonie civili o religiose.

Questo solo per citare alcuni esempi.

In proposito si richiama anche la sentenza n. 36373/2021 della Corte di Cassazione secondo cui “*La domanda proposta per il risarcimento dei danni che si assumono derivati dall’illegittimo esercizio, in quanto discriminatorio, della potestà legislativa derivante dalla predisposizione, presentazione o mancata modifica di un atto legislativo, non configura un difetto assoluto di giurisdizione perché non riguarda controversie direttamente involgenti attribuzioni di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti autonomi, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento del giudice, ma l’esercizio di un diritto soggettivo mediante una comune azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., dovendosene, escludere, inoltre, anche l’astratta improponibilità per ragioni di materia o di regolamentazione normativa, e neppure rileva la natura politica dell’atto legislativo, deducendosi la sola lesività della disciplina che ne è derivata.*”

(Nella specie, la domanda risarcitoria era stata promossa nei confronti delle autorità che avevano presentato, approvato e non modificato, il trattamento fiscale di cui all'art. 1, comma 692, lett. d), della l. n. 160 del 2019, ritenuto costituzionalmente illegittimo perché discriminatorio ed in contrasto col diritto unionale)".

E' evidente che oltre ai danni direttamente riconducibili al cd vaccino covid19, il modus operandi su descritto ha un impatto negativo sia sulla sfera patrimoniale che non patrimoniale di ciascun individuo, con ogni conseguenza in tema di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c..

3. SULLA INVASIVITÀ DI TEST ANTIGENICI NASO-FARINGEI RIPETITIVI - SULLA PIU' RAGIONEVOLE UTILIZZABILITÀ DI TEST SALIVARI.

Non v'è chi non veda come l'effettuazione ripetuta di test nasali e orofaringei, essendo una pratica estremamente invasiva, espone al rischio di infiammazioni, infezioni e lesioni alla mucosa nasale, orale e faringea e possibili conseguenze dannose nel medio e lungo periodo.

Al contrario, il test salivare rapido tramite "sputo", oltre a essere non invasivo, è considerato come un metodo di rilevamento dell'infezione da utilizzare in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo, proprio per aumentare l'accettabilità di test ripetuti.

Si richiama in proposito la circolare **n. 21675 del 14.05.2021**, con cui il Ministero della Salute ha chiarito che: "*... il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2 in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo, per aumentare l'accettabilità di test ripetuti ...*".

Dunque, risulta assai più ragionevole e utile, garantire alla popolazione i suddetti test salivari tramite sputo a prezzi calmierati, piuttosto che obbligare a test invasivi ripetuti e rischiosi per la salute come quelli orofaringei.

4. SUL MANCATO ADEMPIMENTO: DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA FUNZIONE DI GARANZIA DELL'UNITÀ NAZIONALE - DEI PARTITI POLITICI ALLA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA - DELLE OO.SS. ALLA FUNZIONE SOCIALE DI TUTELA DEL LAVORO E DEI LAVORATORI

Si osserva infine che allo stato, il Presidente della Repubblica, il Parlamento Italiano tutto, le OO.SS., risultano totalmente inadempienti rispetto alla funzione sociale ad essi attribuita dalla Costituzione, atteso che da nessuna delle suddette Autorità vengono considerati i diritti di quella parte di popolazione che legittimamente ha scelto di non sottoporsi alla cd "vaccinazione covid19", contribuendo così ad aumentare un clima di forte divisione sociale.

Con particolare riferimento alle OO.SS. maggiormente rappresentative, com'è noto, la Costituzione italiana, all'articolo 39 comma 1, sancisce la libertà di organizzazione sindacale, ovvero la possibilità di costituire associazioni finalizzate alla tutela degli

interessi di lavoratori da una parte e datori dall'altra. I lavoratori hanno dunque il diritto, costituzionalmente garantito, di aderire a un'organizzazione sindacale al fine di vedere tutelate le proprie libertà fondamentali all'interno del luogo di lavoro.

Oggi, a causa dell'adozione di norme sempre più liberticide, stiamo assistendo ad una progressiva discriminazione nei luoghi di lavoro, ove i lavoratori che non vogliono sottoporsi alla vaccinazione sono forzatamente allontanati e privati di ogni forma di sostentamento in palese violazione degli artt. 1, 4 e 36 della Costituzione.

Ciononostante, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sebbene portatrici di interessi collettivi dei lavoratori, non stanno apprestando alcuna tutela per questi lavoratori ma, anzi, ne consentono l'illegittima disparità di trattamento oltre alla privazione della retribuzione.

TANTO PREMESSO

Si diffidano e mettono in mora, tutte le Autorità indicate indirizzo e ciascuna per quanto di propria competenza:

- **A revocare/rimuovere immediatamente** le norme relative alle cd. certificazioni verdi covid-19, in tutte le forme attualmente previste e, dunque, a rimuovere i relativi obblighi.
- **Ad astenersi** dall'introdurre trattamenti sanitari obbligatori (vaccini o altro) in relazione alla malattia covid-19 e a revocare gli obblighi ad oggi introdotti.
- **Ad apprestare** "politiche virtuose" tese a potenziare i trasporti pubblici; a garantire adeguati sistemi di ventilazione negli istituti scolastici, ecc.
- **A garantire**, laddove si ritenga che vi siano ancora rischi collettivi legati alla malattia covid-19, tamponi salivari "tramite sputo" e mascherine ffp2 a tutta la popolazione a prezzi calmierati.
- **A risarcire** tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ad oggi cagionati a causa della cattiva gestione della situazione inerente alla malattia covid19.

Si avverte fin d'ora, che in mancanza di positivo riscontro entro e non oltre 10 gg. dalla presente, si agirà nelle competenti sedi giudiziarie per la tutela dei propri diritti, nonché per il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali da determinarsi in corso di trattazione.

Firma

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO

La presente diffida, è finalizzata a denunciare la illegittimità della attuale normativa relativa alla cd. malattia covid19 e a richiedere misure che siano eque, ragionevoli e non discriminatorie, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali presenti e futuri.

La stessa, da inviare agli indirizzi indicati, potrà essere trasmessa anche per il tramite degli avv.ti Giuditta Calderaro (del Foro di Cosenza) o Elisa Pieroni (del Foro di Macerata), previo versamento di un contributo per le spese di invio.

avv. Giuditta Calderaro (foro di Cosenza): g.calderarostudiolegale@gmail.com

avv. Elisa Pieroni (foro di Macerata): e.pieroni@adrmc.it